

COMUNE di MOLFETTA

PROVINCIA di BARI

SETTORE LL.PP. – Ufficio Progettazione e Manutenzione Impianti elettrici e di riscaldamento

**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI
IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI AD USO DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

MOLFETTA 29/11/2023

Il Coordinatore dell'Ufficio Progettazione e Manutenzione
impianti elettrici e di riscaldamento
istr. dir. Ing. Onofrio De Bari

PARTE I

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1) L'appalto ha per oggetto “servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ad uso degli immobili di proprietà comunale” nella modalità dell'affidamento diretto a società a capitale comunale a controllo totale del tipo in house providing.

2) Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i singoli interventi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto-disciplinare di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli eventuali elaborati progettuali con i relativi allegati, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3) Sono inoltre, compresi i seguenti servizi :

a) L'esecuzione dei piccoli interventi e la provvista dei materiali occorrenti alla manutenzione ordinaria e alla riparazione delle reti di distribuzione elettrica degli impianti utilizzatori elettrici, delle apparecchiature fisse e mobili ad esclusione degli impianti elettronici, utilizzati negli edifici adibiti ad immobili comunali, compresa l'assistenza muraria a carico della ditta/società affidataria e i controlli periodici sugli impianti elettrici ed impianti di messa a terra;

b) la risoluzione dei guasti sugli impianti elettrici con la sostituzione degli apparecchi guasti con altri uguali o comunque similari ed aventi le stesse caratteristiche tecniche;

c) Lo smontaggio degli impianti inattivi e di quelle opere non più utilizzabili e il relativo trasporto a discarica autorizzata o il recupero per dove possibile e quindi la relativa consegna al Comune;

d) La manutenzione ordinaria dei quadri di distribuzione, degli impianti speciali (parafulmini, impianti di ricezione TV, impianti telefonici, ecc.) e degli impianti di messa a terra;

e) L'assistenza alle verifiche periodiche, alle omologazioni, alle ispezioni ASL BA, VV.FF., INAIL (ex ISPESEL), ARPA, alle denunce degli impianti di messa a terra e degli impianti contro le scariche atmosferiche da inviare all' INAIL e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e/o incendio da inviare all'ASL competente di zona;

f) Le provviste e somministrazioni dei materiali, delle attrezzature, macchine e della manodopera, che venissero eventualmente richiesti dalla Stazione appaltante;

g) La manutenzione e la riparazione di tutte quelle opere ed impianti che venissero acquisiti nel corso del presente appalto;

h) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità e delle eventuali dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici di cui al D.M. n.37/08' e le altre certificazioni prescritte dalle Leggi e dalle Norme tecniche (marchiatura IMQ, certificazioni ISO 90001, marcatura CE, certificati di garanzia, manuali di manutenzione ed uso, ecc.), nel caso di esecuzione in via d'urgenza di interventi diversi dagli interventi di manutenzione ordinaria e su espressa indicazione del direttore dell'esecuzione.

4) L'esecuzione dei servizi di manutenzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e quindi secondo le Norme UNI, le Norme CEI e le disposizioni di legge in vigore ed inoltre l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5) Gli impianti da sottoporre a manutenzione ordinaria sono costituiti da:

a) quadri generali sottocontatore, compresa la linea in uscita dal contatore, completi di custodia, apparecchi, materiale di cablaggio, ecc.;

b) quadri primari, secondari, di zona, di utenza singola, per la distribuzione dell'energia elettrica e completi di tutte le apparecchiature di cui al punto a) e quadri prese;

- c) linee principali e secondarie di distribuzione, di alimentazione, di derivazione, compresi i cavi di alimentazione delle singole apparecchiature, dette linee essendo costituite da tubazioni, conduttori, cassette di derivazione, morsettiere, morsetti, giunti in resina in bt, capicorda e quanto altro costituente apparecchiatura e/o materiali di installazione, sia normale che speciale;
 - d) apparecchi di comando, controllo, regolazione, quali interruttori, commutatori, deviatori, invertitori, pulsanti, completi di cassette, supporti, placche di protezione e relativo materiale di cablaggio, montaggio e fissaggio;
 - e) impianti di citofono, di campanelli, di suoneria, di chiamata, di segnalazione, di diffusione acustica, completi di ogni e qualsiasi apparecchiatura costituente l'impianto;
 - f) prese, sia normali, sia speciali quali antinfortunistiche, ecc., comprese le relative spine e i cavi di collegamento;
 - g) impianti di terra, comprendenti ogni parte, da ciascun apparecchio sino al dispersore, inclusi i conduttori di protezione, i conduttori di terra, i conduttori equipotenziali principali e secondari, i nodi collettori, i tubi, i collegamenti, i morsetti, i capicorda, i dispersori e le opere connesse;
 - h) tutti gli apparecchi ed i macchinari di utilizzazione, comunque alimentati dall'energia elettrica, escluse le macchine di ufficio (macchine da scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, computer, ecc.), elettrodomestici per uso civile ed industriale e quanto altro viene acquistato e gestito direttamente dalle scuole e dagli uffici comunali;
 - i) gli apparecchi di illuminazione, con qualsiasi tipo di lampada (ad incandescenza, tubolari fluorescenti, a vapori di mercurio, a vapori di sodio, LED, ad induzione, ecc.) sia del tipo normale sia del tipo speciale e di qualsiasi forma, uso, destinazione (plafoniera, proiettore, a sospensione o a parete, apparecchi portatili, ecc.) comprese le relative lampade, gli accessori elettrici, i condensatori di rifasamento, i cablaggi, compresi altresì i materiali sia da costruzione (quali gesso, cemento, legname, laterizi, ecc. e sia di carpenteria (tasselli, viti, ganci, occhielli, tiranti tiges, ecc.) comunque occorrenti al montaggio e al fissaggio a parete, soffitto e/o a tavolo;
 - l) ventilatori ed estrattori d'aria;
 - m) impianti di antenna TV terrestre e satellitare, impianti telefonici (limitatamente alle parti realizzabili con la lettera a) del D.M. n.37/08'), impianti videocitofonici ed impianti elettronici in genere, ma esclusi gli impianti elettronici di cui alla lettera b) del D.M. n.37/2008;
 - n) manutenzione ordinaria della sola parte in bassa tensione presente nei locali delle cabine di trasformazione da media a bassa tensione, di proprietà del Comune;
 - o) impianti di cablaggio strutturato, limitatamente alle parti realizzabili con la lett. a del D.M. n.37/08' ma senza necessità dell'autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni;
 - p) parti di impianto di pubblica illuminazione per dove ancora esistenti;
 - q) parti di impianti telefonici interni non soggetti all'autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni.
- 5) sono esclusi gli interventi sugli impianti elettrici diversi dalla manutenzione ordinaria, fra cui quelli di espansione, di rifacimento parziale e totale e di trasformazione, gli interventi sui circuiti elettronici e gli interventi sulle parti in media tensione nelle cabine di trasformazione.

Art. 2 – Durata e ammontare dell'appalto

- 1) L' appalto avrà una durata di 5 anni dal 01/01/2024 al 31/12/2028.
- 2) L'importo dei lavori annuale già ribassato del 25,00% è definito così come riportato nei seguenti quadri economici generali:

Quadro economico annualità 2024

Num.	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro
a')	Importo servizi per manutenzione ordinaria impianti elettrici interni agli immobili comunali al netto del ribasso del 25,0%	16.700,00	
a'')	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	996,00	
	sommano servizi al netto ribasso e oneri sicurezza		17.696,00
	<i>Somme a disposizione dell' amministrazione per :</i>		
b1)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo, oltre oneri riflessi [2%], secondo art. 45 D.L.vo n.36/23	353,92	
b2)	spese per pubblicità nell' albo pretorio, B.U.R., ecc. e su sito Internet	0,00	
b3)	spese per l'Osservatorio dei LL.PP. e spese postali	16,96	
b4)	IVA sui lavori e sugli o. di sicurezza [22% su a') e a'')]	3.893,12	
b)	<i>Totale somme a disposizione dell' amministrazione</i>		4.264,00
c)	Totale complessivo [a') + a'') + b)]		21.960,00

Quadro economico annualità 2025

Num.	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro
a')	Importo servizi per manutenzione ordinaria impianti elettrici interni agli immobili comunali al netto del ribasso del 25,0%	16.700,00	
a'')	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	996,00	
	sommano servizi al netto ribasso e oneri sicurezza		17.696,00
	<i>Somme a disposizione dell' amministrazione per :</i>		
b1)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo, oltre oneri riflessi [2%], secondo art. 45 D.L.vo n.36/23	353,92	
b2)	spese per pubblicità nell' albo pretorio, B.U.R., ecc. e su sito Internet	0,00	
b3)	spese per l'Osservatorio dei LL.PP. e spese postali	16,96	
b4)	IVA sui lavori e sugli o. di sicurezza [22% su a') e a'')]	3.893,12	
b)	<i>Totale somme a disposizione dell' amministrazione</i>		4.264,00
c)	Totale complessivo [a') + a'') + b)]		21.960,00

Quadro economico 2026

Num.	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro
a')	Importo servizi per manutenzione ordinaria impianti elettrici interni agli immobili comunali al netto del ribasso del 25,0%	16.700,00	
a")	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	996,00	
	sommano servizi al netto ribasso e oneri sicurezza		17.696,00
	<i>Somme a disposizione dell' amministrazione per :</i>		
b1)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo, oltre oneri riflessi [2%], secondo art. 45 D.L.vo n.36/23	353,92	
b2)	spese per pubblicità nell' albo pretorio, B.U.R., ecc. e su sito Internet	0,00	
b3)	spese per l'Osservatorio dei LL.PP. e spese postali	16,96	
b4)	IVA sui lavori e sugli o. di sicurezza [22% su a') e a")]	3.893,12	
b)	<i>Totale somme a disposizione dell' amministrazione</i>		4.264,00
c)	Totale complessivo [a') + a") + b)]		21.960,00

Quadro economico 2027

Num.	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro
a')	Importo servizi per manutenzione ordinaria impianti elettrici interni agli immobili comunali al netto del ribasso del 25,0%	16.700,00	
a")	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	996,00	
	sommano servizi al netto ribasso e oneri sicurezza		17.696,00
	<i>Somme a disposizione dell' amministrazione per :</i>		
b1)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo, oltre oneri riflessi [2%], secondo art. 45 D.L.vo n.36/23	353,92	
b2)	spese per pubblicità nell' albo pretorio, B.U.R., ecc. e su sito Internet	0,00	
b3)	spese per l'Osservatorio dei LL.PP. e spese postali	16,96	
b4)	IVA sui lavori e sugli o. di sicurezza [22% su a') e a")]	3.893,12	
b)	<i>Totale somme a disposizione dell' amministrazione</i>		4.264,00
c)	Totale complessivo [a') + a") + b)]		21.960,00

Quadro economico 2028

Num.	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro
a')	Importo servizi per manutenzione ordinaria impianti elettrici interni agli immobili comunali al netto del ribasso del 25,0%	16.700,00	
a'')	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	996,00	
	sommano servizi al netto ribasso e oneri sicurezza		17.696,00
	<i>Somme a disposizione dell' amministrazione per :</i>		
b1)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo, oltre oneri riflessi [2%], secondo art. 45 D.L.vo n.36/23	353,92	
b2)	spese per pubblicità nell' albo pretorio, B.U.R., ecc. e su sito Internet	0,00	
b3)	spese per l'Osservatorio dei LL.PP. e spese postali	16,96	
b4)	IVA sui lavori e sugli o. di sicurezza [22% su a') e a'')]	3.893,12	
b)	<i>Totale somme a disposizione dell' amministrazione</i>		4.264,00
c)	Totale complessivo [a') + a'') + b)]		21.960,00

3) L'importo contrattuale annuale corrisponde all'importo dei quadri economici generali, già ribassati dall'affidatario in sede di affidamento diretto in house, con ribasso fisso del 25,0% da applicare su tutti i prezzi dell'elenco prezzi unitari della Regione Puglia 2023 e sull'elenco prezzi integrativo per le sole voci di lavorazione non presenti nell'EPU della Regione Puglia 2023, oltre gli oneri della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui questi ultimi non oggetto di ribasso. Data la tipologia degli interventi, non predeterminati, gli oneri della sicurezza saranno liquidati solo in presenza di lavori particolarmente rischiosi e con l'uso di apprestamenti di sicurezza, utilizzando i prezzi degli apprestamenti di sicurezza riportati nell'EPU Regione Puglia 2023.

4) L'importo contrattuale per la durata dei 5 anni è pari a **88.480,00 €** dei cui **4.980,00 €** per oneri della sicurezza (per i 5 anni) e IVA al 22% come per legge.

5) L'oggetto del presente affidamento si configura a tutti gli effetti come servizio pubblico e pertanto è soggetto alla normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1) Il contratto riguardando interventi di manutenzione ordinaria e periodica, non preventivabili a priori, è stipulato a misura ai sensi dell'allegato I.7 art. 31 di cui al D.L.vo n.36/2023 ma sempre nel limite massimo del budget disponibile annualmente ed approvato.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

- 1) per i servizi di cui al presente appalto, la ditta dovrà essere qualificata nelle lettere a) di cui al D.M. n.372008;
- 2) non sono previsti parti dei servizi subappaltabili ad altre ditte, anche in funzione del legame tra la soc. Molfetta Multiservizi s.r.l. e il Comune di Molfetta, del tipo a controllo totale (in house).

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per dove ancora in vigore;
 - b) il presente disciplinare d'appalto;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari integrativo;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'ex articolo 89 del D.L.vo n.81/2008 e smi;
- 2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - il D.L.vo n.36 del 31.03.2023 ;
 - le linee guida dell'ANAC;
 - le leggi sul D.U.R.C. e sulla tracciabilità finanziaria.

Art. 6 – Disposizioni particolari riguardanti l'affidamento

- 1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2) L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione degli interventi.

Art. 7 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere/tecnico

- 1) L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 2) La direzione del cantiere per conto dell'affidatario è assunta dal responsabile tecnico abilitato al D.M. n.37/08' che controfirma le dichiarazioni di conformità e gli atti contabili, secondo le previsioni del presente disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere/servizi da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del responsabile tecnico abilitato al D.M. n.37/08' avviene mediante comunicazione scritta. Tale nominativo deve essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione (D.E.) prima della consegna del servizio nella sua interezza.
- 3) L'appaltatore, tramite il responsabile tecnico opportunamente abilitato assicura l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, in conformità alle norme vigenti, assicura la priorità di esecuzione dei servizi secondo il tipo e la pericolosità dell'intervento, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione (D.E.) ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 4) Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1, 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e al RUP.

Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1) Nell'esecuzione di tutti i servizi, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente disciplinare, negli eventuali elaborati grafici ed elaborati del progetto esecutivo, nell'elenco prezzi unitari e nelle indicazioni della II parte di tale disciplinare.
- 2) Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto per dove ancora applicabile.
- 3) Nell'utilizzo dei diversi componenti e/o apparecchiature bisogna preferire materiali riciclabili e/o a ridotto impatto ambientale, quindi con ridotta manutenzione e del tipo a minor assorbimento energetico.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 – Consegna e inizio dei servizi di manutenzione ordinaria

- 1) E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio in analisi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.
- 2) Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
- 3) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi di manutenzione, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, il DURC, quindi la documentazione relativa ai piani di sicurezza di sua competenza (P.O.S.) e la polizza di assicurazione per danni civili a persone e cose, inclusa la Cassa Edile ove dovuta e una copia in corso di validità del certificato CCIAA con i requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. n.37/2008 . L'Amministrazione comunale provvederà a chiedere d'ufficio il DURC per i singoli SAL, per il conto finale, ogni 180 gg. tra un SAL e l'altro e prima della formalizzazione del contratto di appalto.

Art. 10 - Termini per l'ultimazione dei servizi di manutenzione ordinaria

- 1) La durata del contratto di appalto di manutenzione è di 5 anni a partire dal 01/01/2024 fino al 31.12.2028.
- 2) I servizi di volta in volta ordinati saranno eseguiti comunque rispettando il budget disponibile annualmente, senza superare tale importo e secondo la tempistica di volta in volta riportata.
- 3) Solo nei casi emergenza o di somma urgenza e per esaurimento del budget annuale, il D.E. potrà ordinare l'esecuzione dei relativi servizi ma limitatamente alla messa in sicurezza o all'eliminazione delle situazioni di pericolo; il pagamento dei relativi servizi sarà effettuato con

altro affidamento diretto integrativo ma con separato provvedimento di impegno della spesa o come variazione contrattuale del contratto di appalto principale.

Art. 11 - Sospensioni e proroghe

- 1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variazione contrattuale-variante in corso d'opera.
- 2) Si applicano l'articolo 121 del D.L.vo n.36/2023 e gli articoli del capitolato generale d'appalto per dove compatibili per tale tipo di servizio e per dove ancora in vigore.
- 3) L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nei termini fissati nei vari ordinativi, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dell'esecuzione se le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
- 4) A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei vari servizi l'affidatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione comunale il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
- 5) I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione e controfirmati dall'affidatario e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei servizi, devono pervenire al responsabile unico del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile unico del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
- 6) La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile unico del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
- 7) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile unico del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 12 – Ordinativi dei servizi e penali per ritardato adempimento

- 1) L'impresa affidataria non potrà dare inizio ad alcun servizio di manutenzione, diverso da quelli urgenti, indifferibili e pericolosi, se non ne avrà ricevuto preventivamente disposizione per iscritto dal D.E. mediante appositi ordinativi nei quali saranno sommariamente indicati i servizi da eseguire.
- 2) Gli ordinativi saranno restituiti entro 7 giorni dalla data di ultimazione lavori, unitamente al consuntivo dei servizi eseguiti, reso in modo dettagliato, riportando le singole lavorazioni con lo stesso codice riportato nei due elenchi prezzi unitari, quindi la descrizione succinta della voce, le quantità e i relativi prezzi, il numero dell'ordinativo, riportato in appositi moduli e in formato foglio elettronico excel.

- 3) L'amministrazione si riserva di procedere direttamente all'esecuzione o al completamento dei servizi non tempestivamente eseguiti addebitando all'impresa affidataria inadempiente anche le maggiori spese ed eventuali danni.
- 4) Tanto gli ordinativi quanto i consuntivi dei servizi eseguiti dovranno essere presentati con elenchi di trasmissione in duplice copia, riportanti gli estremi principali dei predetti documenti, firmati dal responsabile tecnico di cui al D.M. n.37/08' che ne garantirà la quantità e la qualità dei servizi eseguiti.
- 5) Per la esecuzione dei servizi di natura urgente, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare danni a cose e persone, o ridurli, spetta all'impresa affidataria l'obbligo del più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale o anche telefonica/fax della D.E. . Tali servizi dovranno essere iniziati ed eseguiti nel più breve tempo possibile. L'impresa dovrà in ogni caso informare, appena possibile la D.E. dell'inizio di ogni servizio di natura urgente.
- 6) Una penale giornaliera pari al 1‰ (all'uno per mille) dell'importo contrattuale trova applicazione nei seguenti casi di ritardo:
 - a) nell'inizio dei servizi rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell'esecuzione e concordati con il responsabile tecnico abilitato per il ripristino di servizi non accettabili o danneggiati.
- 7) La penale di cui al comma 6, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei servizi ancora da eseguire; la penale di cui al comma 6, lettera c) è applicata all'importo dei servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 8) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 9) Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 13 (risoluzione del contratto), in materia di risoluzione del contratto. La penale massima non può superare in alcun caso il 10% dell'importo contrattuale.
- 10) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
- 11) Non si applica alcun tipo di premio di accelerazione.
- 12) Eventuali servizi aggiuntivi, realizzati dall'affidatario, di tipo urgente e/o indispensabili e non riportati negli ordinativi, dovranno essere autorizzati dal D.E. subito dopo la consegna degli ordinativi con il consuntivo, al fine della loro contabilizzazione.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1) L'eventuale ritardo dell'affidatario rispetto ai termini per l'ultimazione dei servizi sui singoli ordinativi o sulle scadenze esplicitamente fissate dal D.E. superiore a 20 (Venti) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865.
- 2) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'affidatario con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo affidatario.
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 12, comma 3, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2 del presente articolo.

- 4) Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 14– Anticipazione

- 1) Ai sensi dell'articolo 125 – c.1, del D.L.vo n.36/2023 e dell'art. 33 dell'allegato II.14, trattandosi di servizi, non è prevista l'anticipazione del 20%.

Art. 15 – Pagamenti in acconto

- 1) I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti e contabilizzati, al lordo del ribasso applicato, comprensivi dell'eventuale quota degli oneri della sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 7.000,00 € o comunque ogni 4 (quattro) mesi e a discrezione del D.E. nel caso di non raggiungimento della somma di 7.000,00 € .
- 2) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3) Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il direttore dell'esecuzione redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
- 4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'affidatario, previa acquisizione d'ufficio del DURC con esito positivo;
- 5) qualora i servizi rimangano sospesi per un periodo superiore a 90gg., per cause non dipendenti dall'affidatario, si prevede alla redazione dello stato avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1);
- 6) dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto e comunque previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Art. 16 - Pagamenti a saldo

- 1) Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione di tutti i servizi e di esaurimento dei fondi messi a disposizione, accertata con apposito certificato; è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

- 2) Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'affidatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nella contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 15, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione d'ufficio del DURC e della regolarità previdenziale.
- 4) Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 – c.4 del D.L.vo n.36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5) La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito da altra garanzia già contratta.
- 6) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 17 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 15 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'affidatario gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'affidatario gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.
- 2) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi.
- 3) È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 18 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- 1) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 16, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 19 – Incremento ISTAT (FOI) – Aggiornamento prezzi unitari

- 1) Dal 01.01.2024 e fino alla data di scadenza del contratto del 31.12.2028, l'elenco prezzi unitari della Regione Puglia 2023 subirà le variazioni nel tempo che la Regione Puglia effettuerà di

volta in volta ai sensi di Legge, mentre per l'elenco prezzi integrativo si procederà con l'aggiornamento con l'indice ISTAT FOI. Si applica comunque l'articolo 60 del D.L.vo n.36/2023.

Art. 20 - Cessione del contratto

- 1) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Servizi a misura

- 1) La misurazione e la valutazione dei servizi a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme del presente disciplinare e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei servizi le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- 3) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal disciplinare d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e nelle istruzioni impartite dal D.E. .
- 4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dei due elenchi prezzi unitari.
- 5) Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura, saranno valutati sulla base ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari della Regione Puglia 2023, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 22 - Servizi a corpo

- 1) La valutazione dei servizi a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione dei servizi a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; in tal caso il corrispettivo per il servizio a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso offerto, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.
- 2) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal disciplinare d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 3) Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nei quadri economici, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23 - servizi in economia

- 1) La contabilizzazione dei servizi in economia (liste) è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. n.207/10 e smi per dove ancora applicabile. Le spese generali da applicare sui prezzi dei singoli servizi in economia, previsti nell'elenco prezzi unitari, saranno valutate nella percentuale del 14% ivi compresi gli utili dell'impresa del 10%. Il ribasso dell'impresa sarà applicato solo sulla somma delle spese generali e degli utili. Come manodopera minima si utilizzeranno le quotazioni orarie fornite dalla MM srl relative ai loro contratti di lavoro nazionali più rappresentativi.
- 2) Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, saranno contabilizzati separatamente con gli stessi criteri ma senza alcun ribasso.

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

- 1) Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dell'esecuzione.

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25 - Cauzione Definitiva

- 1) Ai sensi dell'art. 117 del D.L.vo n.36/2023 per le società pubbliche in house providing di comprovata solidità, come nel caso in analisi, non ricorre l'obbligo della cauzione definitiva.

Art. 26 - Assicurazione a carico dell'impresa

- 1) In analogia a quanto previsto per i lavori pubblici, dall'art. 117 – c.10 del D.L.vo n. 36 del 2023, l'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione/certificato di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
- 3) La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve

prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) l'importo di tale polizza deve essere commisurato all'importo del contratto.
- 4) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata comunque non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti degli impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione.
- 5) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subfornitrici.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 - Variazione dei servizi

- 1) I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2) L'affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3) L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 28 – Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi

- 1) Le eventuali variazioni dei prezzi sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui ai due elenchi prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dei commi 3 e 4 di tale articolo.
- 2) Accettando l'affidamento dei servizi, la ditta riconosce "ipso facto" la complessità dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione essenzialmente alla esigenza di cautelare comunque, in ogni modo, la sicurezza delle persone e delle cose e di garantire altrettanto categoricamente le condizioni di agibilità e funzionalità degli immobili comunali.
- 3) L'affidatario riconosce che la grande varietà degli impianti e delle apparecchiature sia nei plessi esistenti, sia nei plessi eventualmente da costruire o trasferire, non consente di prevedere, in sede di redazione dell'elenco prezzi unitari, tutte le possibili voci e relativi articoli necessari. Di conseguenza in sede di ordinazione di servizi da parte del Direttore dell'Esecuzione e/o in sede di intervento svolto dalla ditta nei casi previsti dai precedenti articoli, la mancanza nei due elenchi prezzi della voce relativa al lavoro richiesto e/o ritenuto necessario, non può né deve costituire, in nessun caso ed in nessun modo, remora, o impedimento all'immediato inizio e compimento dei servizi.
L'affidatario in tali casi ha facoltà di richiedere al Direttore dell'Esecuzione la liquidazione della manodopera a mezzo liste in economia e la liquidazione dei nuovi prezzi previa accettazione di un verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Per le voci non previste nei due elenchi prezzi si cercherà, per quanto possibile, di determinarne il prezzo tramite voci similari contenute nei due elenchi prezzi unitari del contratto principale. Tutti i nuovi prezzi saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di affidamento diretto.
Resta comunque stabilito che l'intervento e lo svolgimento dei servizi in ore notturne e/o in giorni festivi, non devono costituire motivo o causa di richiesta o di riconoscimento di maggiori compensi oltre quelli stabiliti nell'elenco prezzi.
- 4) I prezzi contenuti nei due elenchi allegati al progetto si intendono indipendenti da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza.
- 5) Nel caso di necessità di una nuova voce, si procederà con apposito software ad inserire il prezzo di vendita dei materiali, i costi accessori, il costo della manodopera e la tempistica necessaria per i lavori, l'eventuale noleggio di attrezzature e sulla loro somma una percentuale del 14,0% per spese generali e un 10% per utile.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 – Norme di sicurezza generali

- 1) I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2) L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3) L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4) L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 30 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

- 1) L'appaltatore/affidatario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'affidamento, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una

dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore oltre al DURC.

- 2) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.L. vo n.81/08' e smi, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 31 – Piano operativo di sicurezza

1) L'appaltatore, entro 30 giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.L.vo n.81/08' e s.m.i. e gli adempimenti ivi riportati, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2) Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

3) Il presente appalto non comporta la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del piano di sicurezza, sia per la presenza di una sola ditta che la durata dei singoli interventi di manutenzione.

4) Prima di togliere tensione dagli impianti sarà cura della ditta appaltatrice controllare che tutti gli impianti di trattamento dati o informazioni siano disattivati e di mettere in sicurezza tutti gli impianti che possano essere interessati da cattivo funzionamento in caso di assenza di energia elettrica (impianti di allarme, impianti rilevatori di presenza, centralini telefonici, ecc.). Tali interruzioni dovranno essere effettuate durante i turni di riposo, i giorni feriali e i giorni festivi se necessario. L'accesso nei luoghi pubblici interessati e fuori dell'orario di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato.

In tutti i lavori sotto tensione e prima di toccare parti elettriche prive di isolamento o di protezione contro i contatti diretti, momentaneamente disattivate, la ditta dovrà sincerarsi in modo sicuro dell'assenza di tensioni pericolose (ad es. per batterie di rifasamento, per gruppi di continuità, per alimentazione di interruttori dal basso, per collegamenti errati del neutro e del conduttore di protezione, ecc).

CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 32 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1) L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili o metalmeccanici e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- 2) In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa affidataria delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 33 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi di manutenzione

- 1) La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei servizi;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatteggi al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
- 2) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3) Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.
- 4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'affidatario o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 34 – Controversie

- 1) Per la risoluzione di controversie e contestazioni tra il Comune di Molfetta e la Molfetta Multiservizi s.r.l., si procederà in via amministrativa, come previsto dallo Statuto della Soc. Molfetta Multiservizi spa, approvato con D.C.S. n.8 del 14.06.2016 e relative modificazioni ed integrazioni.

CAPO 10 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 35 – Ultimazione dei servizi

- 1) Al termine dei servizi e dei fondi messi a disposizione e in seguito a richiesta scritta dell'impresa affidataria, il direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei servizi; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione della prestazione il direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa affidataria è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente disciplinare di appalto, proporzionale all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei servizi di ripristino.
- 3) L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell'esecuzione ai sensi dei commi precedenti.
- 4) per ogni intervento ultimato diverso dalla manutenzione ordinaria la ditta deve provvedere a consegnare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione lavori, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. n.37/08' completa degli allegati obbligatori fra cui la relazione con la tipologia dei materiali, lo schema di impianto realizzato a firma di tecnico abilitato e la copia del certificato CCIAA; in caso di ritardo si applicherà la penale giornaliera prevista per il ritardo di esecuzione dei servizi e si procederà senza alcun preavviso ad informare la C.C.I.A.A. per inadempimento della ditta allo stesso D.M. n.37/08';

Art. 36 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

- 1) Il certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di *sei mesi* dall'ultimazione dei servizi ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi *due anni* dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro *tre mesi* dall'ultimazione dei servizi.
- 2) Durante l'esecuzione dei servizi la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel disciplinare o nel contratto.

Art. 37 - Presa in consegna dei servizi ultimati

- 1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei servizi.

- 2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'affidatario per iscritto, lo stesso affidatario non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3) L'affidatario può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dell'esecuzione o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 11 – NORME FINALI

Art. 38 – Oneri e obblighi a carico dell'affidatario

- 1) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. n.145/2000) per dove ancora in vigore, al D.L.vo n.36/2023 e al presente disciplinare speciale/capitolato speciale di appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti e per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite e gli impianti elettrici risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal disciplinare o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile dal direttore dell'esecuzione dal direttore dell'esecuzione;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal disciplinare;
 - e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
 - g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dell'esecuzione, i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - l) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione dell'esecuzione; nel caso di sospensione dei servizi deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'affidatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - n) l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
 - o) le opere necessarie a ripristinare eventuali danni causati su servizi interrati esistenti nella zona di intervento e gli eventuali prosciugamenti degli scavi in presenza di liquidi di alcun tipo.
- 2) L'affidatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai servizi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 3) L'impresa ha l'obbligo di fornire tutto il personale necessario alla esecuzione dei servizi compreso quello per la esecuzione di opere in economia. Inoltre è obbligata tassativamente ad assumere manodopera locale per tutti i lavori previsti nel Disciplinare di appalto, fatta eccezione per quella manodopera specializzata che potrà occorrere per opere diverse da quelle tradizionalmente eseguite dalle maestranze locali.
- L'assunzione della manodopera sarà fatta per il tramite degli uffici di collocamento, come prescritto, e saranno osservati tutti gli obblighi di legge in materia, compreso quello concernente le assicurazioni obbligatorie, ecc..
- Il Comune resta estraneo nel modo più assoluto a tutti i rapporti conseguenti l'assunzione ed il licenziamento del personale ed al relativo contratto di lavoro, salvo i suoi diritti di considerare, come inadempienza contrattuale dell' Impresa, l' inosservanza delle prescrizioni di legge. È previsto il pagamento della sola mano d'opera corrispondendo il costo orario indicato nell'allegato elenco prezzi unitari.
- 4) L'impresa dovrà dotarsi di un magazzino tale da garantire una rapida esecuzione di qualsiasi intervento, anche di emergenza. Materiali e mezzi d'opera dovranno essere tenuti in uno o più depositi, di appropriata capienza entro il perimetro urbano e dovrà essere in ogni momento ispezionabile da parte del Direttore dell'esecuzione.

5) L'affidatario (o suo rappresentante con procura) dovrà essere in ogni momento reperibile dalla D.E. che tempestivamente, ad esso, comunicherà gli ordini scritti o verbali (in caso di urgenza) riguardanti i servizi. In caso di prolungata irreperibilità dell'assuntore o di mancata esecuzione delle opere ordinate, i lavori potranno essere commessi ad altre imprese ed il maggior costo sarà a carico dell'affidatario MM srl, salvo sempre ogni azione per danni.

7) Al D.E. vanno consegnati anche i recapiti telefonici degli operai che normalmente operano sugli impianti elettrici.

8) L'affidatario dovrà garantire anche l'esecuzione dei piccoli lavori edili, sia per l'adattamento dei nuovi apparecchi e sia per le rifiniture dopo la sostituzione di un apparecchio con un altro simile.

9) Indipendentemente dalla vigilanza che potrà esercitare il Comune, l'Affidatario ha l'obbligo di curare che tutte le opere comprese nell'appalto vengano eseguite in modo che non presentino pericolo per la pubblica incolumità ed in tal senso assume la più ampia e totale responsabilità. Particolare attenzione sarà posta dalla ditta in tutti i casi di interventi eseguiti in presenza di personale addetto alle lavorazioni che si svolgono negli edifici pubblici, nelle scuole e negli impianti sportivi, programmando preventivamente, se necessario e con lo stesso personale addetto alle lavorazioni, le disposizioni di sicurezza da adottare ai fini della sicurezza sui posti di lavoro. Eventuali notizie riservate apprese durante gli interventi non devono essere divulgate ad altri.

Durante tutte le fasi di lavoro l'impresa dovrà curare la pulizia della zona di intervento dai detriti e non dovrà ostacolare le vie di esodo con attrezzature.

L'Affidatario è in ogni caso responsabile verso il Comune e verso i terzi per i danni alle persone ed alle cose derivanti dal ritardo nella esecuzione dei lavori o della cattiva esecuzione dei medesimi.

Art. 39 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1) I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2) In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto per dove ancora in vigore i materiali provenienti dalle escavazioni ed in esubero devono essere trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'affidatario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Al D.E. dovrà essere consegnata copia del formulario dei rifiuti. I materiali da riutilizzare dovranno essere accatastati nella zona delimitata del cantiere, ad apposita distanza dai fianchi dello scavo.
- 3) In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni, previo assenso del D.E. sulla loro utilità, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un deposito di proprietà del Comune, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Per tutti gli altri materiali che dovessero essere dichiarati inutili dal D.E., gli stessi sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
- 4) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 40 – Custodia del cantiere

- 1) È a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del/dei cantiere/i, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante

periodi di sospensione della prestazione e fino alla presa in consegna dell'opera o della parte di impianto elettrico da parte della Stazione appaltante.

Art. 41 – Cartello di cantiere

- 1) Data la tipologia dei servizi di manutenzione, normalmente di piccola durata e distribuiti nelle varie strutture comunali, non risulta prescritta la predisposizione del cartello di cantiere.
- 2) Se la durata del singolo intervento supera i 200 uomini-giorno, la stazione appaltante curerà la trasmissione della notifica preliminare, di cui al D.L.vo n.81/08' e s.m.i. agli enti previdenziali.
- 3) Tutti gli operai della società affidataria dovranno essere dotati di targhetta di riconoscimento o altro sistema similare sulle tute di lavoro così come prescritto dallo stesso D.L.vo n.81/08' e s.m.i.
- 4) Durante gli interventi dovranno essere evitate il più possibile eventuali interferenze con le normali attività lavorative già in atto nei luoghi di intervento.

Art. 42 – Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1) Sono a carico dell'affidatario e senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2) Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
- 3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale per dove ancora in vigore.
- 4) A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Il Coordinatore dell'Ufficio Progettazione e Manutenzione
impianti elettrici e di riscaldamento
istr. dir. Ing. Onofrio De Bari